



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

VII Sezione Civile

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

Vista l'istanza di accesso alla procedura dell'accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 7-bis, 8 e 9 l. n. 3/12 presentata in data 22.7.2021 da Caliro Pasquale nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], Napoletano Iolanda nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED]; Caliro Aurora, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annalisa Attanasio presso il cui studio, in Napoli alla via Paolo della Valle, 93 elettivamente domiciliario;

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza dell'8.2.2022;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti prescritti dai citati articoli, è stata fissata ai sensi dell'art. 10 l. n. 3/12 l'udienza del 13.1.2022;

rilevato che nel corso dell'udienza del 13.1.2021 l'Organismo di Composizione delle Crisi avv. Monica Mandico, riportandosi alla relazione depositata, ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

rilevato, poi, che la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, l. n. 3/2012 con la proposta di accordo, è stata trasmessa ai creditori ed è stata fissata nuova udienza all' 8.2.2022;

OSSERVA

Il Tribunale ritiene sussistere le condizioni per procedere all'omologa dell'accordo di composizione della crisi proposto congiuntamente ai sensi dell'art. 7-bis legge n. 3/12 (articolo inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) da Caliro Pasquale, Napoletano Iolanda e Caliro Aurora, come modificato a seguito del provvedimento di questo Giudice del 26.9.2021, ed emergente dalla relazione dell'OCC sulla manifestazione dei consensi espressi dai creditori depositata in data 7.2.2022.

Il ricorso è stato presentato congiuntamente da Caliro Pasquale e Napoletano Iolanda, coniugi in regime di comunione legale dei beni, e dalla figlia Caliro Aurora, tutti conviventi e in situazione di sovraindebitamento avente origine in parte comune, ed è diretto a risolvere in modo unitario la crisi economica del nucleo familiare proponendo ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti. Infatti, inerendo la esposizione debitoria dell'istante Caliro Pasquale anche all'attività di impresa commerciale dallo stesso esercitata e cessata nel 2017 e non essendo, dunque, lo stesso assoggettabile alle disposizioni sul fallimento né qualificabile

come "consumatore", trattandosi di procedura familiare, trova applicazione il comma 5, ultima parte, dell'art. 7 bis, secondo cui "Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi".

Le cause dell'indebitamento -come rappresentato dal ricorrente e dall'OCC- sono da ravvisare nella necessità per il ricorrente Caliro Pasquale di fronteggiare nel corso degli anni le mutate e sempre più rilevanti esigenze della famiglia: l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione che ospita anche il nucleo familiare della figlia; le spese mediche sopportate a causa della [REDACTED] da cui la figlia Aurora è affetta sin da piccola, [REDACTED]

[REDACTED]; le spese necessarie per assicurare l'assistenza sanitaria [REDACTED]. Nel corso degli anni, inoltre, la situazione reddituale della famiglia è notevolmente mutata: la figlia Caliro Aurora, soltanto nel 2018, al termine di un lungo contenzioso e di 3 gradi di giudizio, è stata assunta a tempo indeterminato, [REDACTED], [REDACTED]; Caliro Pasquale, già pensionato, nel 2007 assumeva l'incarico di responsabile vendite e gestione agenti [REDACTED], con un compenso mensile di circa [REDACTED], incarico che però cessava nel 2009 con conseguente e notevole contrazione del reddito, generando l'impossibilità di onorare le obbligazioni assunte con l'originaria consapevolezza di potervi far fronte, e causando un ulteriore ricorso al credito.

L'indebitamento complessivo (come rideterminato a seguito della precisazione del credito operata dall'Agenzia delle Entrate in data 12.11.2021, con conseguente relazione integrativa dell'OCC del 17.11.2021) ammonta ad € 437.391,38 (di cui 16.310,60 per spese prededucibili della presente procedura) ed è rappresentato per € 150.536,59 dal debito residuo del mutuo fondiario del 28.01.2011 cointestato tra Caliro Pasquale, Caliro Aurora e Napoletano Iolanda che vede quale parte datrice di ipoteca, Caliro Aurora per la quota della nuda proprietà, Caliro Pasquale e Napoletano Iolanda per la quota dell'usufrutto rispettivamente di 1/2.

Quanto, poi, all'ulteriore indebitamento "comune" si legge in ricorso che:

"La sig.ra Napoletano Iolanda e la sig.ra Caliro Aurora presentano, quali esposizioni debitorie in comune con il sig. Caliro Pasquale di cui infra, relative:

- 1. al contratto di mutuo fondiario con la Banca di Credito Popolare (di cui si è detto, ndr);*
- 2. alla qualità di fidejussori dell'Axactor Italy S.P.A. (Mutuo chirografario concesso da Cariparma Credit Agricole a favore della Ditta individuale Caliro Pasquale sotto forma di sovvenzione del 21/11/2013) di cui infra;*
- 3. apertura credito in c/c su B di credito Pop. Del 08/03/2012;*
- 4. debito verso Condominio in qualità rispettivamente di usufruttuari e nudo proprietario.*
- 5. La signora Napoletano è parte nel contratto di finanziamento verso Consum.it (oggi Kruk)".*

La restante debitoria è rappresentata da debiti propri di Calise Pasquale.

L'accordo prevede:

- la destinazione al soddisfacimento dei creditori della somma complessiva di € 287.169,28 (comprensivo del tasso di interesse dello 0,2 %) mediante la corresponsione mensile della pensione percepita da Caliro Pasquale e del reddito mensile prodotto da Caliro Aurora, detratte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare;
- il pagamento integrale dei debiti prededucibili;
- il pagamento al 100% dei crediti privilegiati;
- il pagamento dei creditori chirografari che vedono tutti i debitori coobbligati al 27% e dei residui al 9%;
- la completa esecuzione del piano proposto nel termine di 10 anni e 1 mese, mediante il pagamento di 120 rate per [redacted] ciascuna e l'ultima rata per [redacted].

Nel corso dell'udienza del 13.1.2021 l'OCC, riportandosi alla relazione depositata, ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto.

La relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11 comma 2, l. 3/2012 con la proposta di accordo, poi, è stata trasmessa ai creditori, pervenendo "contestazioni" da parte dell'INPS e di Banca Sistema.

L'OCC nella relazione definitiva datata 5.2.2022 e depositata in data 7.2.2022 ha dato atto del raggiungimento della percentuale del 60% dei consensi dei creditori richiesta dall'art. 11, comma 2, l. n. 3/12, nonché proceduto a formulare dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, garantendo la proposta il soddisfacimento dei crediti privilegiati in misura superiore a quella realizzabile in sede liquidatoria, nonché una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari che, invece, nulla riceverebbero nell'alternativo scenario liquidatorio.

L'OCC dà atto del raggiungimento della maggioranza sia nell'ipotesi in cui, ai fini del calcolo, si debba tener conto del credito vantato dal creditore ipotecario e del consenso dallo stesso prestato alla proposta, sia nella opposta ipotesi.

Invero va premesso che il creditore ipotecario è stato sollecitato, a seguito del provvedimento reso da questo Giudice in data 26.9.2021, a rendere eventuale consenso alla proposta atteso che l'accordo, laddove prevedeva il pagamento dilazionato oltre l'anno dall'omologazione del creditore ipotecario, non era rispettoso dell'art. 8, comma 4, l. n. 3/12.

Così si esprime l'OCC alle pagine 2 e 3 della suddetta relazione:

"si prospettano due calcoli, in base all'incidenza o meno, del voto della Banca (creditore ipotecario) e in entrambi i casi il quorum del 60% di voti positivi è raggiunto:

of

1^CALCOLO :

Effettuato sul totale dei debiti detratto il valore del mutuo (come se la Banca non avesse diritto di voto): pertanto sull'importo di euro 274,949,25 (Massa debitoria detratto il credito della Banca), si avrebbero le seguenti percentuali di voto negativo:

- a) ████████ Maria, 4,25%*
- b) Axactor, 4,64%*
- c) Banca Sistema 13,92%*
- d) Condominio 15,65%*

La percentuale complessiva dei voti negativi, in tal caso è pari al 38,46% e i consensi positivi sarebbero pari al 61,540% (cfr. all.13).

2^CALCOLO :

Considerando valido il voto reso dalla Banca, in quanto propedeutico e presupposto fondamentale della proposta di accordo, su un debito di euro 356.986,48 si avrebbero le seguenti percentuali di voto negativo e positivo:

- a. ████████ Maria, voto negativo: 3,28%*
- b. Axactor, voto negativo: 3,57%*
- c. Banca Sistema, voto negativo: 10,72%*
- d. Condominio, voto negativo: 12,05%*
- e. Banca di Credito Popolare, voto positivo 42,169%*

La percentuale complessiva dei voti negativi è pari al 29,63% e i consensi positivi sarebbero pari al 70,374% ”.

A conferma dell'approvazione della proposta da parte di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti occorre altresì sottolineare come il voto contrario del condominio (titolare di un credito di € 43.034,69 per deliberati lavori di ristrutturazione) non debba essere considerato ai fini del perfezionamento dell'accordo perché espresso in data 5.1.2022 e, dunque, tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n.3/12 concesso ai creditori per la manifestazione del consenso/dissenso, alla proposta (almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1, fissata, nel caso in esame, al 13.1.2022) operando, in mancanza, il meccanismo del silenzio assenso.

Di certo, poi, è tardivo il voto espresso dall'INPS solo in data 2.2.2022. Con riguardo a tale posizione, poi, occorre evidenziare come il dissenso alla proposta sembra motivato dall'ente di previdenza in ragione del mancato pagamento integrale del proprio credito, contrariamente a quanto invece previsto nell'accordo che offre il pagamento, sia pur non immediato, del 100%.

Quanto, invece, al voto negativo espresso dal creditore privilegiato ████████ Maria Cira ed il consenso all'accordo prestato dal creditore ipotecario si osserva.

o/p

L'accordo prevede il pagamento del 100% del credito privilegiato vantato da ████████ Maria
Cira per € 11.691,67 e del credito ipotecario di Banca di Credito Popolare sia pur non
immediatamente, ma con una dilazione di pagamento e il riconoscimento degli interessi.

Con riferimento alla tematica della moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati,
l'opinione prevalente che si è formata in giurisprudenza, sia pur nell'ambito del concordato
preventivo (cfr. da ultimo Cass. n. 11882 del 24/06/2020), è quella di lasciare al soggetto
proponente la possibilità di prevedere tempistiche di pagamento dei creditori privilegiati
anche più lontani nel tempo. Ove, poi, il piano preveda la soddisfazione dei creditori
privilegiati in tempi non immediati, ma più lunghi, saranno i privilegiati medesimi ad
esprimersi in proposito attraverso il diritto di voto a loro riconosciuto.

Si discute, poi, sulla misura del diritto di voto, ritenendosi che lo stesso non possa essere
attribuito ai creditori privilegiati per l'intero (per non correre il rischio di inquinare
eccessivamente le maggioranze in sede di votazione della proposta), ma nella misura degli
interessi dovuti per la dilazione.

Nel caso di specie, come visto, il raggiungimento della maggioranza non risulta influenzato
dall'adesione all'una o all'altra opzione interpretativa.

Ora, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l n.3/12 *"Quando uno dei creditori che non ha aderito o
che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il
giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso
in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda"*.

A seguito della trasmissione ai creditori della relazione dell'OCC sui consensi espressi e sul
raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti, presentavano contestazioni Banca
Sistema (che aveva espresso manifestazione di dissenso alla proposta) e INPS.

Al riguardo occorre semplicemente evidenziare come sia Banca Sistema che l'INPS non
hanno effettuato contestazioni sulla convenienza dell'accordo, ma la prima ha reso
osservazioni alla relazione sui consensi espressi dai creditori, mentre l'ente previdenziale ha
espresso in tale sede e momento un tardivo voto negativo.

L'OCC, poi, ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto
all'alternativa liquidatoria sia per il creditore ipotecario che per il restante ceto creditorio.

Il creditore ipotecario Banca di Credito Popolare, che vanta ipoteca di primo grado sugli
immobili appartenenti al nucleo familiare (abitazione principale cat. A/2 particella 2851 –
foglio 8 – sub 39 – 181 mq – rendita 511,29 con box auto e giardino, siti in Ercolano (NA) ████████
██████████, di cui Caliro Aurora è titolare al 100% della nuda proprietà e di cui Caliro
Pasquale e Napoletano Iolanda usufruttuari per ½ ciascuno), viene integralmente soddisfatto
in un arco temporale di 6 anni, senza dover sopportare i costi, l'alea ed i tempi della
procedura esecutiva o della liquidazione del patrimonio. Senza trascurare, poi, che sulla
somma effettivamente realizzabile dalla liquidazione degli immobili appartenenti ai
ricorrenti e stimati in € 309.670,00 incide innanzitutto il costo da sostenere di € 5.300,00

per la regolarizzazione urbanistica (con conseguente prezzo base di € 304.370,00), nonché i costi della procedura di vendita e la possibilità di plurimi tentativi deserti con conseguente abbassamento del prezzo base d'offerta. In tali ipotesi la somma ricavata potrebbe rivelarsi appena sufficiente alla soddisfazione del creditore ipotecario.

Si consideri, inoltre, che nella liquidazione del patrimonio disciplinata dalla l. n. 3/12, sono comunque esclusi dalla liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. b) *"i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice"*. Pertanto, la somma che i debitori avrebbero diritto a ritenere ai fini del mantenimento non potrebbe che incrementarsi in ragione della necessità, conseguente alla vendita dell'immobile destinato ad abitazione di 2 nuclei familiari, di provvedere al trasloco e di sostenere spese mensili di affitto.

Tanto rileva, quanto meno per Caliro Aurora, anche con riferimento al possesso di un'autovettura, di esiguo valore (Fiat 500 recante targa ██████ anno di immatricolazione 2007 acquistata usata il 31.05.2018 al prezzo di euro 6.000,00. Valore commerciale euro 2.100,00) e non offerta in soddisfazione ai creditori, trattandosi di un bene di valore irrisorio -quasi da giustificare "l'abbandono" in uno scenario liquidatorio- e, comunque, utilizzata dall'istante per recarsi al lavoro e strumentale al conseguimento di reddito, dovendosi di converso considerare le spese che la ricorrente dovrebbe sopportare per raggiungere il posto di lavoro e di cui il Giudice dovrebbe tener conto nella determinazione della quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore.

Ai fini della convenienza dell'accordo, infine, non può non tenersi conto dell'apporto dato dalla figlia Caliso Aurora. Come evidenziato dall'OCC nella relazione del 5.2.2022, infatti, *"non è possibile far leva su ulteriori soggetti terzi, giacchè l'apporto degli introiti di Aurora riesce a soddisfare anche i creditori del solo Caliro Pasquale, nonostante nei confronti della stessa non sussista da parte di questi, alcun titolo. Quindi la proposta presenta una garanzia a favore dei creditori chirografi e privilegiati (ADER; Enti di previdenza; Comuni)"*.

In definitiva, ritenendo sussistere le condizioni prescritte dall' art. 12 della l. n. 3/12, il Tribunale ritiene di omologare l'accordo di composizione della crisi proposto da Caliro Pasquale, Napoletano Iolanda e Caliro Aurora.

L'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di pagamento di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

PQM
OMOLOGA

2/2

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Caliro Pasquale, Napoletano Iolanda e Caliro Aurora con l'assistenza del gestore della crisi avv. Monica Mandico

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;

dà atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Napoli, 21.2.2022

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

V. s. a. n. g. p. e. C. p. l. e. g. m.

Napoli, 28/2/2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo